

**SCHEMA DISCIPLINARE D'INCARICO DEL
SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA**

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi di campagna di indagini diagnostiche finalizzate alle valutazioni di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio da realizzare presso gli edifici comunali "Teatro Piccolo Orologio" in via Massenet, 23 e "Chiostri di San Domenico" in via Dante Alighieri, 11 ai sensi degli articoli 66, 45 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, e dell'articolo 1 del Regolamento Comunale per la Disciplina Dei Contratti

Tra

- il **Comune di Reggio Emilia** con sede in Reggio Emilia (provincia di Reggio Emilia) piazza Prampolini n°1 (Partita IVA e codice fiscale 00145920351) nella persona dell'ing. Ermes Torreggiani, in qualità di Dirigente del Servizio Ingegneria Edifici, soggetto competente alla stipula dei contratti in virtù degli artt. 59 dello Statuto comunale e 40 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei Contratti di seguito denominata semplicemente «**Amministrazione committente**»

e

- lo **Studio "Artistica" srls** con sede a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) in via Vendina, 4 - CAP 42030 - Partita Iva 02883910354 nella persona del sig. Matteo Franceschi, di seguito denominato semplicemente «**Tecnico incaricato**».

Premesso che:

- per completare la progettazione esecutiva dei lavori di cui sopra occorre una figura professionale con adeguata specializzazione in materia di restauro provvedendo alla sua nomina;
- con Determina Dirigenziale RUD n. del xxxxxxxxxxxxxxxx è stato affidato il Servizio in argomento allo Studio Artistica srls nelle more delle verifiche delle dichiarazioni rese;
- lo Studio Artistica srls è composto da personale di comprovata esperienza ed ha già svolto numerosi incarichi analoghi per prestazioni simili, non comuni per tipologia, che richiedono esperienza, conoscenze e abilitazioni specialistiche specifiche;
- l'Amministrazione committente ha accertato che momentaneamente non ha disposizione, all'interno dei propri dipendenti, dipendenti in possesso delle abilitazioni specialistiche richieste;
- l'Amministrazione committente, trattandosi di affidamento di servizi di importo inferiore a 140.000 euro, può procedere mediante affidamento diretto allo Studio Artistica srls senza previa consultazione di due o più operatori economici secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lettera b del D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36;
- l'operatore economico è stato individuato nel rispetto, del principio di rotazione di cui all'art. 49, del D. Lgs. 36/2023 ed è soggetto alla verifica dei requisiti generali e speciali, previsti ex lege;

Si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 OGGETTO DELL'INCARICO

1. L'oggetto dell'incarico consiste nell'esecuzione delle prestazioni dei servizi tecnici di **campagna di indagini diagnostiche finalizzate alle valutazioni di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio da realizzare presso gli edifici comunali "Teatro Piccolo Orologio" in via Massenet, 23 e "Chiostrì di San Domenico" in via Dante Alighieri, 11**
2. L'intervento, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto, è dettagliatamente individuato nella documentazione di cui all'ART.5 .
3. il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo a questo affidamento è il seguente: _____,

ART.2 NORMATIVE

1. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere conformi:
 - alla normativa in materia di beni culturali, in particolare il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

- alle normative riguardanti i lavori pubblici, in particolare il Codice dei contratti Pubblici D.Lgs. n. 36 del 2023;
- alle normative riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro in particolare il Decreto legislativo n. 81 del 2008

ART.3 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI

1. Le prestazioni minime da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono sinteticamente nelle seguenti attività, per ciascuno dei due fabbricati:

Fase di progettazione esecutiva				(note)
1)	☐		Ricerche preliminari sugli apparati murari individuati in accordo con la direzione lavori da eseguirsi mediante risoluzione meccanica puntuale degli strati di finitura e di rivestimento finalizzate alla determinazione della sequenza stratigrafica ed alla caratterizzazione di qualità e stato di conservazione dei materiali costitutivi	
2)			Raccolta e organizzazione dei dati	
3)			Stesura di relazione metodologica con documentazione fotografica digitale a firma del Tecnico Restauratore, da sottoporre alla competente Soprintendenza al fine delle opportune valutazioni di competenza.	

2. Il dettaglio delle prestazioni affidate è eventualmente precisato ed ampliato nell'allegata Offerta del Tecnico incaricato, come risultante dalla conclusione della procedura di aggiudicazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

ART.4 ONERI E OBBLIGHI DEL TECNICO INCARICATO

1. Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice Civile (Esercizio delle professioni intellettuali e succ.) e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.

2. Resta a carico del Tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente.

3. Il Tecnico incaricato è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.

4. Il Tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con gli uffici e servizi suddetti.

5. Il Tecnico incaricato è obbligato ad attenersi alle previsioni della documentazione di cui all'ART.5 .

6. Il Tecnico incaricato è altresì obbligato ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile Unico del Progetto in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità e all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che l'Amministrazione committente abbia a manifestare anche sui punti fondamentali del servizio, anche in corso di elaborazione e alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

ART.5 ONERI E OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

1. L'Amministrazione committente è obbligata a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.

La documentazione informatica deve essere messa a disposizione in formato elettronico senza protezione da lettura e da scrittura.

La documentazione cartacea può essere consultata liberamente dal Tecnico incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di cui all'ART.14 .

2. Gli uffici e i Servizi suddetti dell'Amministrazione committente devono rispettare i principi di piena e leale collaborazione e cooperazione con il Tecnico incaricato.

ART.6 CONDIZIONI DISCIPLINANTI L'INCARICO

1. Le prestazioni devono essere complete, idonee e adeguate in modo da consentire immediatamente di sottoporla alla competente Soprintendenza al fine delle opportune valutazioni di competenza;

2. La relazione metodologica da sottoporre alla Soprintendenza dovrà essere redatta e sottoscritta da tecnico abilitato all'esercizio della professione di Restauratore di beni culturali ex art. 182 ed ex art. 29 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) il cui nominativo deve essere comunicato a ciascun RUP prima dell'inizio di ciascuna campagna di indagini, corredato dalla relativa qualifica e abilitazione, in coerenza con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento.

3. In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a produrre, per ciascun fabbricato, la seguente documentazione che si intende retribuita con il corrispettivo qui stabilito:

- a) una relazione metodologica completa di documentazione fotografica e di planimetria o prospetto con indicazione delle posizioni delle campionature effettuate a firma del Tecnico Restauratore, da sottoporre alla competente Soprintendenza al fine delle opportune valutazioni di competenza;
- b) tale relazione dovrà essere consegnata in formato PDF firmata digitalmente e in formato DOC senza protezione da lettura e da scrittura;

4. Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportuno.

5. Il Tecnico incaricato è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.

6. Il Tecnico incaricato è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

ART.7 PROPRIETÀ DEL PROGETTO

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto prodotto dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di eventuali ripetizioni o riutilizzi degli elaborati prodotti, per scopi diversi da quelli per i quali sono stati redatti, quale la realizzazione di interventi analoghi, sia contemporanei all'attuazione dell'intervento che successivi alla sua ultimazione.

ART.8 VARIAZIONI, INTERRUZIONI, ORDINI INFORMALI

1. Il Tecnico incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico e della conformità di quanto eseguito rispetto a quanto previsto.

2. Nessuna variazione progettuale, sospensione delle prestazioni, modifiche o varianti in corso d'opera, sospensioni o interruzioni dei lavori o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal Responsabile Unico del Progetto, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa

in considerazione dal Tecnico incaricato se non risulti da atto scritto e firmato dal Responsabile Unico del Progetto. In difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato.

3. Il Tecnico incaricato risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati, anche fuori dai casi di cui al comma 2.

4. In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi 2 e 3, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.

5. Ai fini del presente contratto i rapporti organici e funzionali del Tecnico incaricato con l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Progetto di quest'ultima.

ART.9 DURATA E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELL'INCARICO

1. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono così determinati:

A) Consegna relazione metodologica per Chiostrì di San Domenico: entro il 20 giugno 2024

B) Consegna relazione metodologica per Teatro Piccolo Orologio: entro il 25 giugno 2024;

3. I termini per l'espletamento delle prestazioni sono interrotti solo con atto scritto motivato da parte dell'Amministrazione committente, e sono determinati dalle disposizioni legislative o regolamentari vigenti, in relazione alle prestazioni connesse all'andamento dei lavori o, per quanto non disciplinato da tale normativa, da ordini specifici dell'Amministrazione committente. In ogni caso lo svolgimento delle prestazioni deve essere improntato a tempestività.

4. L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità. Qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

ART.10 DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Fatto salvo quanto previsto dall'ART.11, i corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'Art. 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'Art. 2578 del codice civile.

2. Il corrispettivo professionale, tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, per la quale il Tecnico incaricato ha presentato offerta in data 06/05/2024, è riportato nella seguente tabella:

<i>segmenti di prestazioni (compresi contributi previdenziali)</i>	<i>importi</i>
Teatro Piccolo Orologio	€ 1.300,00
Chiostri di San Domenico	€ 1.300,00
TOTALE GENERALE al netto di sconto e IVA e contributi Cassa	€ 2.600,00

3. Eventuali prestazioni aggiuntive che dovessero rendersi necessarie, a seguito di rilievi in corso d'opera, o per l'emergere di condizioni non diversamente prevedibili e/o richieste dal RUP, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di suddetti, mediante apposita appendice contrattuale sottoscritta dalle parti, tenuto conto del ribasso di cui al comma 2.

4. Tutti i corrispettivi sono comprensivi di contributi previdenziali e devono essere maggiorati dell'I.V.A. alle aliquote di legge.

5. I corrispettivi sono stati determinati tenendo in considerazione gli elementi di valutazione visibili dal piano di campagna durante i sopralluoghi preliminari.

6. Il Tecnico incaricato rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente. Le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto.

ART.11 ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI

1. In caso di successivo frazionamento o successiva interruzione dell'incarico, oppure in caso di pagamento dei corrispettivi in sede di sospensione ai sensi dell'ART.9 oppure per qualunque altro motivo legittimo, fosse necessario rideterminare i corrispettivi in diminuzione, la riduzione è calcolata con criteri di ragionevolezza e proporzionalità.

2. Ferme restando le condizioni di cui all'ART.10 , nonché le riduzioni nei casi di cui al comma precedente, il corrispettivo è adeguato esclusivamente nei seguenti casi:

- a) affidamento di prestazioni accessorie non previste in origine;

3. L'adeguamento riguarda esclusivamente le prestazioni svolte dalle quali è derivato l'accertamento della variazione, nonché le prestazioni ancora da svolgere, mentre non riguarda le prestazioni precedenti.

ART.12 PENALI PER RITARDI O INADEMPIMENTI

1. Il ritardo nella consegna dei risultati delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'ART.10 , per ogni giorno oltre i termini stabiliti all'ART.9 .

2. Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.

3. L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

ART.13 MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

1. Il corrispettivi, per la campagna diagnostica di ciascun fabbricato, eventualmente adeguati e/o diminuiti delle penali, maggiorati dell'I.V.A. alle aliquote di legge, saranno liquidati in un'unica soluzione a 30 giorni dal ricevimento della fattura successivamente alla emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del RUP.

2. In caso di ritardo nei pagamenti da parte dell'Amministrazione committente i crediti sono gravati dagli interessi nella misura determinata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

3. I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato da individuare ai sensi del successivo ART.20 .

4. La liquidazione dei corrispettivi è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) fattura fiscale anche in sospensione di imposta;
- b) documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio dello stesso DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto al pagamento precedente.

ART.14 RISERVATEZZA, ASTENSIONE

1. Il Tecnico incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure di appalto.
2. Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
3. Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
4. Il Tecnico incaricato deve astenersi dalle procedure connesse all'incarico nelle quali dovesse in qualche modo essere interessato, sia personalmente che indirettamente, segnalando tempestivamente all'Amministrazione committente tale circostanza. Il Tecnico incaricato non può partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbia svolto l'attività di progettazione. Ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario dell'incarico di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano in riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. I suddetti divieti si estendono ai dipendenti del professionista incaricato, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

ART.15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento quando il Tecnico incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.
2. E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto qualora il Tecnico incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'ART.3 o contravvenga agli obblighi di cui allo stesso ART.3 .

3. Il contratto può altresì essere risolto in danno al Tecnico incaricato in uno dei seguenti casi:

- a) accertamento della violazione delle prescrizioni dell'ART.14 ;
- b) revoca o decadenza dell'iscrizione all'elenco abilitati all'esercizio della professione di restauratore; in caso di Tecnico incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;
- c) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- d) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- e) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- f) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'ART.17 ;
- g) accertamento della violazione del regime di incompatibilità previsto dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i.;
- h) superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'ART.12 ;
- i) reati accertati ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e s.m.i. che, ancorché riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale.

4. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso. Per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

ART.16 ADEMPIMENTI LEGALI

1. Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:

- a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione previste del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'elenco abilitati all'esercizio della professione di restauratore come definito in sede di procedura di affidamento.

2. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al Tecnico incaricato non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla dichiarazione del Tecnico incaricato, che ne assume ogni responsabilità, circa l'insussistenza delle situazioni di cui all'articolo 10, comma 7, del d.P.R. n. 252 del 1998;

4. È stato acquisito il DURC di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2007, attestante la regolarità contributiva del Tecnico incaricato.

ART. 17 SUBAPPALTO, PRESTAZIONI DI TERZI

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 36 del 2023 il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Il Tecnico incaricato può avvalersi di tecnici di propria fiducia per le attività relative alla campagna di indagini diagnostiche e/o alla predisposizione di elaborati specialistici (relazione metodologica) e di dettaglio senza poter richiedere ulteriori compensi. In questi casi resta comunque impregiudicata la responsabilità del Tecnico incaricato che resta l'unico referente per l'Amministrazione committente.

3. L'affidamento a terzi di prestazioni professionali specialistiche riconducibili ad una o più d'una delle prestazioni accessorie non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

ART. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Qualora vi siano contestazioni scritte circa l'importo dovuto, in seguito ad una variazione delle prestazioni, senza che ciò sia previsto, direttamente o indirettamente, dal presente contratto o dagli atti della procedura di affidamento, e tale contestazione riguardi un importo economico superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e l'eventuale imputazione delle responsabilità. Il responsabile unico del procedimento formula una proposta motivata di accordo bonario e la trasmette contemporaneamente al Tecnico incaricato e all'Amministrazione committente entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'ultima contestazione scritta. Il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente devono pronunciarsi entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia dell'Amministrazione committente deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine previsto costituisce rigetto della proposta. La procedura può essere reiterata una sola volta nel corso di validità del contratto.

2. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi del comma 1, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del Codice civile.

Il dirigente competente, sentito il responsabile unico del progetto, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, oppure può formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione del medesimo. Qualora l'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende l'Amministrazione committente.

3. La procedura di cui al comma 2 può essere esperita, in quanto compatibile, anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
4. Nelle more della risoluzione delle controversie il Tecnico incaricato non può comunque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dall'Amministrazione committente.
5. La decisione sulla controversia è estesa all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dall'Amministrazione committente, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1, o alla transazione ai sensi del comma 2, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Reggio Emilia; ai sensi dell'articolo 3, comma 19, della legge n. 244 del 2007 è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 DOMICILIO, RAPPRESENTANZA DELLE PARTI

1. Il Tecnico incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente contratto presso la sede dello **Studio Artistica srls** a Vezzano sul Crostolo (Reggio Emilia) in via Vendina, 4. Qualunque comunicazione effettuata dall'Amministrazione committente al domicilio indicato si intende efficacemente ricevuta dal Tecnico incaricato.
2. Il Tecnico incaricato individua:
 - se stesso come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto;
 - se stesso come soggetto responsabile del coordinamento fra le varie prestazioni integrate.
3. L'Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale **Responsabile Unico del Progetto**:
 - per il Teatro Piccolo Orologio l'arch. **Giorgia Lombardini**.
 - per i Chiostri di San Domenico l'ing. **Matteo Tanzi**.
4. Ogni comunicazione e richiesta ed ogni ordine indirizzati dall'Amministrazione committente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al Tecnico incaricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il Tecnico incaricato intenda far pervenire all'Amministrazione committente è trasmesso al Responsabile unico del progetto di cui al comma 3.

ART.20 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1 Il Tecnico incaricato assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, relativi al presente contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della L. 136/2010 e s.m.i. Pertanto il Tecnico incaricato si impegna a comunicare al committente, nei termini di legge, gli estremi del conto corrente bancario o postale all'uopo dedicato mediante compilazione del form on-line raggiungibile all'indirizzo web:

https://comune-re.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=FINA_001

2. Qualora tali adempimenti non siano stati assolti in sede di stipula del presente contratto, il Tecnico incaricato, nonché gli eventuali subappaltatori o titolari di altri rapporti contrattuali devono comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.a., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per i predetti pagamenti previsti dal precedente ART.13 .

3. Tutti i flussi finanziari relativi al presente contratto:

- a) i pagamenti a favore del Tecnico incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.
- b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti corrente dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CUP e il CIG di cui all'ART.1 .

5. L'inadempienza dell'obbligo di tracciabilità dei pagamenti comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile,.

6. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'intervento. In assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

ART.21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'informativa sul trattamento dei dati personali conferiti nel presente contratto e resa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento europeo 679/2016 costituisce allegato parte integrante del contratto medesimo.

ART.22 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente contratto è immediatamente vincolante ed efficace per il Tecnico incaricato nella sua interezza, lo sarà invece per l'Amministrazione committente solo dopo l'intervenuta eseguibilità del provvedimento formale di approvazione, ai sensi delle norme vigenti; è comunque fatta salva la riserva di cui al comma 2.
2. Anche dopo l'approvazione di cui al comma 1, il presente contratto è vincolante per l'Amministrazione committente solo per le prestazioni per le quali sia stato assunto specifico impegno di spesa comunicato al Tecnico incaricato, nonché alle prestazioni accessorie e alle spese conglobate forfetarie limitatamente a quanto strettamente connesse con le prestazioni di progettazione preliminare.
3. Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, compresi i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza sono a carico del Tecnico incaricato.
4. La registrazione del contratto avverrà solo in caso d'uso e su richiesta di almeno una delle parti. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che richiede la registrazione.
5. **Il contratto è concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 35, comma 1, lett. C) del vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti del Comune di Reggio Emilia (Deliberazione DI Consiglio Comunale ID n. 53/2021).**

Per affidamenti superiori ad euro 40.000,00 la stipula del contratto è subordinata alla verifica dei requisiti generali e speciali previsti ex lege. Mentre per gli affidamenti di importo inferiore a tale soglia si procederà con la verifica a campione secondo quanto disposto dalla circolare del Segretario Generale PG 182293/2023.

ALLEGATI:

- nr. 2 offerte economiche dello Studio "Artistica" srls
- Curriculum professionale dello Studio "Artistica" srls
- Autodichiarazione ex art. 94 del D.lgs. 36/2023
- Ricevuta di avvenuta compilazione form "Tracciabilità flussi finanziari"
- Modulo DSAN assenza conflitto del titolare
- Modulo DSAN titolare effettivo
- Carta di identità del legale rappresentante

Letto, approvato e sottoscritto in segno d'accettazione

Reggio Emilia, _____

Il Tecnico incaricato

Per l'Amministrazione committente

Ing. Ermes Torreggiani